



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
  - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
  - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
  - Socio Fondatore AssoProfessioni
  - Socio UNI
  - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- 
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale  
tel./fax 099 7304810  
presidenza.nazionale@iltributarista.it

## **Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – atto n. 88**

### **Senato della Repubblica – 6° commissione Finanze e Tesoro**

Lapet, Associazione Nazionale Tributaristi, in quanto prima associazione di tributaristi fondata in Italia, è punto di riferimento per i professionisti iscritti i quali rappresentano i contribuenti di fronte alle competenti istituzioni e per tale motivo, ringraziando per l'invito a fornire il proprio contributo scritto, intende dunque portare all'attenzione alcune osservazioni in merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ( Atto n. 88).

Posto che il presente schema di decreto legislativo, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1) garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

2) a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione

LAPET ritiene opportuno proporre delle osservazioni da valutare nella stesura della proposta di parere parlamentare destinato al Governo, al fine di rendere più fruibile l'applicazione della nuova normativa.

Infatti, suscita perplessità il fatto che, nell'attuare la delega di riforma del sistema fiscale, **il testo del decreto preveda misure valide solo per il periodo d'imposta 2024 e pertanto non a regime.**

La temporaneità complica il sistema della riscossione. Infatti, ad esempio, le imposte per il 2024 saranno calcolate con le nuove disposizioni ma per il calcolo degli acconti dell'anno successivo non potranno essere

applicate le novità introdotte. È facile immaginare quanto tutto ciò sia contrario non solo ai principi della riforma ma soprattutto in termini di semplificazioni del sistema fiscale.

In secondo luogo, segnaliamo che l'articolo 1, recante "*Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*" parifica la no tax area a euro 8.500 ai dipendenti e pensionati **escludendo altri titolari di reddito, come per esempio la categoria dei liberi professionisti**, in contrasto con la legge delega che prevede invece "*il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto*" (cfr. punto 2 di cui sopra)

Per quanto concerne l'articolo 2, il quale prevede, per l'anno 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, si suggerisce l'innalzamento della soglia di reddito a 100.000 euro.

Infatti, con l'attuale costo della vita appare controverso che il legislatore possa considerare soggetto agiato chi percepisce un reddito lordo di euro 50.000 lordi che, al netto di imposte e contributi, si riduce a circa 30.000 euro ossia 2.500 euro circa mensili.

Infine, con riferimento all'articolo 3, che stabilisce norme che hanno l'obiettivo di garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, risulta evidente un rafforzamento del potere impositivo locale, per cui si ha l'impressione che ciò che si riduce a livello di imposte statali venga recuperato con l'imposizione locale.

Come più volte suggerito da LAPET occorre che l'imposizione locale sia assorbita da quella nazionale ai fini di rendere più trasparente il livello d'imposizione globale a carico dei contribuenti. Sarà poi compito dello Stato stornare le quote di spettanza agli enti locali.

Tanto premesso, auspichiamo che si possa aprire una riflessione in tal senso e che le considerazioni qui esposte possano essere utili nella formulazione della proposta di parere parlamentare da fornire al Governo.

A disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento, si ringrazia per l'attenzione.

Il Presidente Nazionale  
Roberto Falcone

